



servizisociali@comune.sindia.nu.it
servizisociali@pec.comune.sindia.nu.it

SERVIZIO AA.GG – SERVIZIO SOCIALE

Sindia, 27/08/2026

BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI AI SENSI DELL'ART. 11 L. 9.12.1998, N. 431 "FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE" ANNO 2026

La Responsabile del servizio

Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 che istituisce il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto e in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2222 del 21.07.2026 avente per oggetto: *"Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Approvazione nuovo bando regionale permanente e allegato modello per la trasmissione del fabbisogno"*;

RENDE NOTO

A partire dalla data di pubblicazione del presente bando ed entro e non oltre il termine perentorio di scadenza del **15 ottobre 2026** (termine fissato a pena di decadenza), sono aperti i termini per la presentazione delle domande per ottenere un contributo destinato a integrare il pagamento del canone di locazione per l'anno 2026.

ART. 1 – REQUISITI GENERALI

Possono presentare domanda i titolari del contratto di locazione in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadini residenti nel territorio di Sindia, titolari di contratti di locazione ad uso residenziale e risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati di unità immobiliari di proprietà privata sita nel Comune di Sindia occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- immigrati extracomunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno;

SONO ESCLUSI DALLE AGEVOLAZIONI:

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare;
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando in caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà non può godere del bene;

- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea (i cittadini extracomunitari dovranno essere muniti di permesso/carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs n° 286/98) o essere residenti nel Comune di Sindia e precisamente nell'alloggio per il quale si chiede il contributo; Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare permesso di soggiorno;
- essere titolari di un contratto di locazione ad uso residenziale per un alloggio di proprietà privata sito nel Comune di Sindia e regolarmente registrato o depositato per la registrazione presso il Ministero delle Finanze - Ufficio delle Entrate;
- il contratto di locazione deve riferirsi ad abitazione principale o esclusiva;

ART. 2 – MODALITA' DI ACCESSO AI CONTRIBUTI

La domanda può essere presentata da un solo componente del nucleo familiare, così come risultante dallo stato di famiglia. Nell'ipotesi in cui pervengano domande diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile soltanto quella protocollata anteriormente.

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

Agli effetti anagrafici, per famiglia s'intende un insieme di persone legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ad aventi dimora abituale nello stesso Comune.

Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona. Fanno parte altresì del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risiede/convive. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

Per poter accedere al Bando è necessario essere in possesso di attestazione ISEE annualità 2026 non superiore a:

FASCIA A) ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.908,10) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%, l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;

FASCIA B) ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, inferiore o pari a € 17.131,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone corrisposto è superiore al 24% e l'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00;

I requisiti su elencati devono essere tutti posseduti alla data di presentazione della domanda.

I cittadini che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune della Sardegna potranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. Nel caso di specie dovranno essere indicati i Comuni e i relativi periodi del 2026 per i quali si è presentata o si intende presentare domanda di contributo regionale.

ART. 3 – DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999). Anche in caso di applicazione degli incrementi, il contributo non può comunque superare l'importo massimo di € 3.098,74 per la Fascia A e di € 2.320,00 per la Fascia B.

ART. 4 – CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Ai fini della determinazione e della liquidazione del contributo si applica quanto previsto dall'articolo 8. In ogni caso, il cumulo complessivo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.

ART. 5 – ISTRUTTORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità e all'adozione della graduatoria provvisoria, con determinazione del Responsabile del settore competente.

I ricorsi o eventuale integrazione documentale potranno essere presentati entro e non oltre il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria e successivamente quella definitiva, saranno pubblicate all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web www.comune.sindia.nu.it.

ART. 6 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FONDO

Previa verifica della veridicità dei dati autocertificati, il Comune provvederà al pagamento del contributo, nei limiti delle risorse assegnate, successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva e in ogni caso in seguito all'acquisizione dei fondi dalla Regione Sardegna.

In caso di decesso dell'intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.

ART. 7 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza deve essere presentata ESCLUSIVAMENTE ONLINE nel sito del Comune di Sindia.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- Copia del contratto di locazione, regolarmente registrato;
- Copia del versamento dell'imposta di registro relativa all'ultima annualità corrisposta, o della documentazione attestante la scelta del proprietario circa l'applicazione della "cedolare secca" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23/2011 e ss.mm.ii ;
- Copia delle ricevute attestanti i pagamenti effettuati, in regola con le norme sul bollo, relative alle mensilità maturate alla data della domanda. Il cittadino beneficiario è tenuto ad integrare successivamente le ricevute comprovanti il pagamento delle mensilità maturate in seguito alla presentazione della domanda;
- Attestazione ISEE CORRENTE o ORDINARIO, in corso di validità;
- Copia del verbale sanitario attestante eventuali invalidità o handicap (nel caso ricorra l'ipotesi).

ART. 9 - DICHIARAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

L'Amministrazione Comunale effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso alle provvidenze del presente bando.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

ART. 10 - INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Comune Sindia, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di

queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

ART. 11 - PUBBLICITA'

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all'Albo Pretorio del Comune di Sindia e nel sito istituzionale all'indirizzo www.comune.sindia.nu.it.

ART. 12 - NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni regolamentari e di legge in materia.

La Responsabile del Servizio
f.to Antonella Sanna